

*Data l'importanza che riveste la procedura di Adeguata verifica, e con relativa identificazione del Titolare effettivo, riteniamo utile tornare sulla materia riproponendo una sintesi di nostre comunicazioni apparse all'inizio dell'anno.*

Tra gli obblighi di *adeguata verifica* stabiliti dall'**art.18, Dlgs.231/07 antiriciclaggio**, il più importante riguarda l'identificazione del *cliente* e del *titolare effettivo*. La Normativa antiriciclaggio prevede, infatti, che il *cliente* debba fornire le informazioni necessarie all'identificazione e la verifica dell'identità del *titolare effettivo*. *Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o è effettuata l'operazione.*

Nel caso in cui il *cliente* sia una **persona fisica**, il *titolare effettivo* coincide con la persona stessa, invece se il *cliente* fosse una **persona giuridica**, il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell'Ente od il relativo controllo.

In materia di antiriciclaggio il *titolare effettivo* è sempre stato centrale ed il suo ruolo strategico è stato ulteriormente rafforzato dal nuovo testo del **Dlgs.231/07**. Per la Normativa antiriciclaggio il *titolare effettivo* è *la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o, nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità di cui ne risultino i beneficiari.*

Per una sicura valutazione, l'individuazione del *titolare effettivo* deve avvenire contestualmente all'identificazione del *cliente*. Per identificare e verificare l'identità del *titolare effettivo*, si può fare ricorso a tutti gli elenchi, atti o pubblici registri in cui è possibile trovare le informazioni relative ai titolari effettivi. In pratica, si ha l'obbligo di:

- fare propria la dichiarazione responsabile ottenuta dal cliente;
- promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi atti o documenti, conoscibili da chiunque.

Identificazione e verifica dell'identità del *cliente* si effettuano, qualora egli sia una **persona fisica**, tramite l'acquisizione di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento; nel caso in cui il *cliente* sia una **persona giuridica** l'identificazione si effettua con l'acquisizione di documenti idonei a verificare l'identità non solo del *cliente (persona giuridica)* ma anche dell'esecutore, cioè *del soggetto a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza* che gli consentano di operare in nome e per conto del *cliente*. Il *cliente*, secondo quanto previsto dalla normativa, è obbligato a fornire le informazioni necessarie a procedere all'identificazione del *titolare effettivo*.

#### **NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI:**

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di titolarità indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Il testo finale della disposizione inserito nella **IV Direttiva Antiriciclaggio** recita: *una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta.*

#### **TITOLARE EFFETTIVO ANTIRICICLAGGIO: TRE ESEMPI**

1. Una società è stata di recente acquisita da un'altra società, dove tutti i 10 soci detengono la medesima quota di partecipazione (10%). Sarà la società controllante che d'ora in avanti determinerà le politiche commerciali della società cliente. *È necessario verificare se all'interno della controllante esistano accordi che possano determinare un'influenza dominante di qualche socio. Nel caso non esistesse un accordo si considerano titolari effettivi i membri del Cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.*
2. Le quote della società Y sono detenute al 20% da A persona fisica, da B persona fisica per un altro 20%; il restante 60% da C, una Srl. Le quote della Srl C sono a loro volta detenute da tre persone fisiche (E, F e G), tutte al 33,3%. *È necessario ricorrere al criterio della proprietà indiretta ricercando persone fisiche che detengano, anche se indirettamente, una percentuale di partecipazione superiore al 25%. Nel caso descritto potranno essere considerati titolari effettivi le persone fisiche E, F, e G che detengono indirettamente una percentuale di partecipazione superiore al 25%.*
3. Una Società pubblica è partecipata in maniera totalitaria da tre Comuni. È necessario adempiere agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla normativa anche con le Società a partecipazione pubblica. *In questo caso possono essere considerati come titolari effettivi i sindaci dei tre Comuni.*